



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale
Ufficio IV – Trattamento Economico

Ai Signori Direttori Generali

Ai Signori Provveditori Regionali

Ai Signori Direttori degli II. PP.

Ai Signori Direttori delle Scuole ed Istituti di
Formazione dell'Amministrazione penitenziaria

Al Signor Direttore del Gruppo Operativo
Mobile

Ai Signori Direttori degli Uffici e Divisioni
del Capo del Dipartimento

All'Ufficio III - Relazioni Sindacali -

e, p.c.

Al Signor Capo del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria

Al Signor Capo del Dipartimento per
la Giustizia Minorile e di Comunità

LORO SEDI

OGGETTO: nuove disposizioni trattamento fiscale rimborsi spese di missione.

Per opportuna conoscenza si evidenzia che la legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025) ha introdotto alcune modifiche al Testo Unico delle Imposte sui Redditi (T.U.I.R. - d.P.R. 917/1986) riguardanti il trattamento contributivo e fiscale delle spese di trasferta e dei rimborsi relativi a vitto, alloggio, viaggio e trasporto per missioni sostenute dai lavoratori dipendenti.

In particolare, l'art. 1, comma 81, lettera a), della citata legge n. 207/2024 ha modificato l'articolo 51, comma 5, del T.U.I.R. prevedendo che: *"I rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per le trasferte o le missioni di cui al presente comma, non concorrono*



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale
Ufficio IV – Trattamento Economico

a formare il reddito se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241".

Ciò premesso, dal primo gennaio 2025 i rimborsi per le spese di vitto, alloggio e trasporto sostenute per lo svolgimento dei servizi di missione rimangono esenti da imposta se effettuati con mezzi di pagamento tracciabili, ossia carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari, bonifico bancario o postale).

Tenuto conto della citata novella normativa le spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute da personale durante le missioni fuori dal territorio comunale con modalità che non risultano tracciabili (ovvero in contante) costituiscono reddito e sono imponibili ai fini fiscali e previdenziali.

In relazione a ciò, si partecipa, pertanto, che tale elemento di novità comporta implicitamente - laddove si voglia evitare di essere penalizzati in fase di rimborso - l'obbligo di utilizzare mezzi di pagamento tracciabili per le suddette spese (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari, bonifico bancario o postale). Ne consegue che il dipendente che provvederà, ad esempio, a pagare in contanti non verrà ristorato dell'intera somma pagata ma con un importo minore.

Si rammenta, inoltre, che per evitare che le spese sostenute durante le missioni diventino imponibili ai fini fiscali è fondamentale, oltre che utilizzare metodi di pagamento tracciabili, conservare e presentare i giustificativi di tutte le spese sostenute durante la missione, fornendo prova del metodo di pagamento utilizzato, ad esempio: ricevute di pagamento elettronico, ricevute di avvenuto bonifico ecc.

Nel ringraziare per la collaborazione, si invita a dare la massima diffusione della presente raccomandando la puntuale applicazione della stessa.

L'occasione è gradita per inviare cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Massimo Parisi